ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

CORSO DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI STATO IIª SESSIONE 2012

Sala "De Angelis"
Ordine Ingegneri Salerno
17 Dicembre 2012

Cerimonia di apertura: Saluti

Dott. Ing. Vincenzo Corradino	– *Presidente Ordine Ingegneri Salerno*
Dott. Ing. Michele Carovello	– *Presidente Ordine Ingegneri Avellino*
Prof. Ing. Vitale Cardone	– *Preside Facoltà Ingegneria Università Salerno*
Prof. Ing. Vincenzo Piluso	– *Presidente Commissione Esami di Stato 2012*
Dott. Ing. Antonio Masturzo	– *Direttore Corso Preparatorio Esami di Stato*
Dott. Ing. Massimiliano Esposito	– *Presidente Commissione Giovani*

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI AVELLINO

ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA
PROVINCIA DI
SALERNO

CORSO DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI STATO IIª SESSIONE 2012

ETICA E PRATICA PROFESSIONALE DELL'INGEGNERE

Sala "De Angelis"
Ordine Ingegneri Salerno
17 Dicembre 2012

SOMMARIO

I PARTE

- Le professioni Intellettuali
- Oggetto della Professione di Ingegnere
- Ordinamenti Professionali
- Organi di Governo della Categoria

II PARTE

- Norme di Etica
- Il codice "etico"approvato dal C.N.I.
- Competenze Professionali
  - Laureati Specialisti
  - Laureati Triennali

SOMMARIO

III PARTE

- Obblighi Tributari
- Trattamento Previdenziale
- Procedimenti Disciplinari

IV PARTE

- Norme civilistiche e penali relative all'esercizio della professione

V PARTE

- Esercizio professionale individuale ed associato – Società di ingegneria
- Incarichi professionali – Disciplinari di incarico

SOMMARIO

VI PARTE

- DPR Riforma Professionale (NEW!!!)

VII PARTE

- Regolamento consigli di Disciplina (NEW!!!)

I PARTE

- Le professioni Intellettuali
- Oggetto della Professione di Ingegnere
- Ordinamenti Professionali
- Organi di Governo della Categoria

Le professioni intellettuali

- Le professioni intellettuali sono caratterizzate dall'esercizio abituale di un'attività diretta al compimento di atti e alla prestazione di servizi a favore di terzi per la quale è richiesto un elevato grado di preparazione nonché il rispetto di un codice etico.

Oggetto della professione

La professione dell'ingegnere interessa l'intera economia e pertanto l'intera vita dell'uomo. Ogni cosa che ci circonda è opera diretta o indiretta, parziale o totale di un ingegnere che ha ideato, progettato, diretto, comunque seguito nella loro realizzazione ad esempio la casa ed il suo arredamento, la strada, i mezzi di trasporto, la produzione di energia, le telecomunicazioni, gli strumenti dell'informatica fino alle più sofisticate opere di bioingegneria. Nell'ambito dell'azione dell'ingegnere ricade pertanto tanta parte della nostra vita, della nostra salute e della nostra sicurezza nonché la tutela globale dell'ambiente.

Oggetto della professione

La professione di ingegnere ha un notevole impatto sociale.
La sua attività ha una valenza di pubblico interesse
(C.P. art. 359).

Il suo operato deve sempre essere svolto con

1. Diligenza
2. Prudenza
3. Perizia

(Codice Civile artt.1228 –2049 –2232)

Tutela della professione Regolamentazione

La rilevanza economica e sociale della professione dell'ingegnere richiede che essa venga regolamentata sul piano normativo e venga sorretta da una deontologia sul piano dell'etica. La regolamentazione comporta l'istituzione di organismi **(in Italia gli Ordini)** che provvedano alla tutela del titolo ed alla vigilanza sull'attività professionale. La regolamentazione della professione però non è sufficiente: quando sono in gioco valori come la vita, la salute, la sicurezza delle persone deve esistere una

DIRETTIVA ETICA

che deve derivare da un codice deontologico.

Ordinamenti Professionali

La regolamentazione della professione di ingegnere unitamente a quella di architetto risale alla **Legge n. 1395 del 1923 ed al Regolamento del 1925,** risente pertanto della obsolescenza di oltre 70 anni di profonde trasformazioni istituzionali, sociali ed economiche. **L'avvento delle Regioni,** la recente attribuzione costituzionale alle stesse di una competenza concorrente sulle professioni, affidamento per Legge agli Ordini di nuovi poteri in materia disciplinare e di sicurezza, la tutela del titolo e l'applicazione delle direttive europee hanno modificato ed ampliato notevolmente il campo d'azione degli Ordini stessi che recentemente si è esteso anche alla **formazione e all'aggiornamento professionale**.

ALBO PROFESSIONALE

L'albo professionale dell'Ordine degli Ingegneri viene suddiviso in due sezioni, la **sezione A** cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica (quinquennale) e la **sezione B** cui si accede, pure previo esame di Stato, con il titolo di laurea (triennale). Ciascuna sezione viene ripartita nei seguenti tre settori: civile e ambientale, industriale e dell'informazione in relazione allo specifico percorso formativo degli iscritti. Il titolo professionale degli iscritti nella sezione B sarà specificato con l'aggiunta ***"iunior"***.

Settori dell'Albo

"*Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato*". L'art. 49 del DPR 328/2001 prescrive che ***"gli attuali appartenenti all'Ordine degli Ingegneri vengono iscritti nella sezione A nonché nel settore o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare"***.

Organi di governo della categoria: ASSEMBLEA - CONSIGLIO

Organo fondamentale dell'Ordine a norma degli artt. 26, 27 e 28 del Regolamento è **l'Assemblea degli iscritti** le cui adunanze sono **ordinarie** per l'approvazione dei bilanci e per l'elezione del Consiglio e **straordinarie** in tutti gli altri casi.

I compiti fondamentali del Consiglio concernono:

- la disciplina degli iscritti;
- l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari;
- la tutela del titolo;
- il contributo annuale di iscrizione;
- la tariffa professionale per quanto non previsto dalla tariffa nazionale;
- la formulazione di pareri alle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti la professione.

Organi di governo della categoria CONSIGLIO

Funzione designativa dei Consigli:

- l'indicazione di terne di professionisti tra i quali scegliere il collaudatore di opere in c.a. o metalliche eseguite in proprio da un costruttore ai sensi dell'art. 7 della Legge 05.11.1971 n. 1086;
- l'indicazione di terne di professionisti richieste da Amministrazioni pubbliche entro le quali scegliere membri di Commissioni e collaudatori tecnico-amministrativi e funzionali di opere realizzate dalle stesse;
- la designazione di membri di Commissioni arbitrali ove prevista dai capitolati o da contratti;
- l'assistenza al Presidente del Tribunale per l'iscrizione di ingegneri nell'Albo dei consulenti tecnici;
- la designazione di membri della Commissione per gli esami di Stato.

ORGANI DI GOVERNO
CONSIGLIO

Il Consiglio elegge al suo interno:

- Il Presidente, che convoca il Consiglio, ne stabilisce l'ordine del giorno, e rappresenta legalmente l'Ordine; dà inoltre attuazione alle delibere del Consiglio;
- Il Segretario, che cura la stesura dei verbali delle riunioni di Consiglio e la corrispondenza;
- Il Tesoriere, che gestisce la cassa dell'Ordine.

Organi di governo della categoria: Ordini

In tempi recenti i Consigli hanno assunto spesso posizione in merito **a norme e regolamenti locali**, regionali e nazionali mirando a tutelare nel contempo l'interesse pubblico e quello della categoria. Significativo è l'orientamento di molti Ordini a intervenire in particolare con osservazioni in sede di pubblicazione sugli **strumenti urbanistici** comunali. Particolare interesse pongono oggi i Consigli degli Ordini degli ingegneri in tema di **concorsi e di affidamento di incarichi** pubblici nonché in tema di aggiornamento professionale. Concludendo si deve rilevare come la dottrina e la giurisprudenza riconoscano all'Ordine la natura giuridica di **Ente di Diritto Pubblico** non economico attese le finalità di pubblico interesse che persegue in connessione con l'attività professionale degli iscritti che ha evidente riflesso nei confronti della collettività.

Organi di governo della categoria: Federazioni

L'istituzione delle Regioni a statuto speciale nel 1948 e delle Regioni a statuto ordinario tra il 1972 ed il 1977 ha avviato un decentramento amministrativo e legislativo che interessa da vicino l'attività professionale. Le Regioni, infatti, hanno competenza in campo urbanistico e recentemente anche quella concorrente in campo di regolamentazione delle professioni. Per soddisfare le conseguenti esigenze degli Ordini provinciali si sono costituite in epoche diverse e in forma libera non regolamentata per Legge le Federazioni o Consulte regionali.

Organi di governo della categoria: Federazioni

Pur presentando struttura organizzativa diversa da Regione a Regione le Federazioni hanno assunto alcuni fondamentali compiti comuni quali:

- esprimere pareri e assumere iniziative presso gli organi regionali ed anche nazionali in relazione a Leggi e regolamenti che interessano la professione;
- coordinare le iniziative di carattere regionale dei diversi Ordini provinciali intervenendo in sede regionale in rappresentanza della categoria;
- intervenire in sede regionale ed in concorso con il C.N.I. per la tutela del titolo e per la dignità professionale dell'ingegnere libero professionista e dipendente;
- costituire Commissioni di studio per i problemi regionali che interesano la categoria;
- designare i rappresentanti della categoria nelle varie sedi e rappresentanze regionali.

Organi di governo della categoria: Federazioni

L'organo deliberante della Federazione della Regione Campania è il Consiglio costituito dai Presidenti degli Ordini provinciali e da un consigliere per ciascun Ordine. Tralasciando ogni altro particolare di natura statutaria si può affermare concludendo la rilevante importanza assunta dalle Federazioni regionali per le quali si auspica a breve il riconoscimento legale.

Organi di governo della categoria: CNI

il Consiglio Nazionale Ingegneri come quello delle altre professioni "protette" è stato istituito ed è stato regolamentato dal già citato Decreto Legislativo Luogotenenziale 23.11.1944 n. 382 ove peraltro è indicato con la primitiva denominazione di Commissione centrale.

Il Consiglio Nazionale come prescrive l'art. 10 del citato Decreto Lgt. È composto di quindici membri eletti dai Consigli degli Ordini ai quali spetta, come afferma l'art. 11, un numero di voti correlato al numero degli iscritti ai singoli Ordini. Il Consiglio è costituito presso il Ministero di Giustizia, dura in carica cinque anni ed elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il tesoriere, come dispone l'art. 14.

I membri del Consiglio Nazionale debbono essere iscritti all'Albo, sono rieleggibili e non possono far parte dei Consigli provinciali.

Organi di governo della categoria: CNI

Il Consiglio Nazionale ha **compiti rappresentativi e consultivi:** fornisce parere sui progetti di Legge e di regolamenti che riguardano la professione ed inoltre, a richiesta del Ministero di Giustizia, fornisce **interpretazioni di Leggi e regolamenti** pure riguardanti la professione. In relazione all'enorme sviluppo legislativo e normativo di interesse diretto e indiretto della professione di ingegnere avvenuto negli ultimi anni l'attività del Consiglio Nazionale in questo settore si è notevolmente dilatata estendendosi anche al campo sempre più vasto ed innovativo delle direttive europee.

Il Consiglio Nazionale ha altresì una **funzione giurisdizionale** importante ed eccezionale sotto il profilo giuridico. Può infatti essere interposto ricorso al Consiglio Nazionale in materia di elezione dei Consigli provinciali degli Ordini ed in genere contro i provvedimenti adottati dai Consigli stessi in particolare quelli relativi alle iscrizioni ed ai procedimenti disciplinari.

Organi di governo della categoria: CNI

Peraltro non è ammissibile il ricorso al Consiglio Nazionale contro le delibere adottate in materia di liquidazione parcelle trattandosi in tal caso di semplici "pareri"che possono solo essere sottoposti all'esame del Giudice ordinario il quale può discostarsi dal contenuto di tali pareri e disattenderne il merito. La trattazione dei ricorsi avanti al Consiglio Nazionale è regolamentata dal Decreto del Ministro di Giustizia 01.10.1948.Nell'ambito di un naturale ampliamento dei propri compiti il Consiglio Nazionale ha attivato **l'Assemblea Nazionale dei Presidenti,** peraltro senza potere deliberativo, nonché la rappresentanza degli ingegneri italiani negli organismi di categoria europei e internazionali.

II PARTE

- Norme di Etica
- Il codice “etico”approvato dal C.N.I.
- Competenze Professionali
  - Laureati Specialisti
  - Laureati Triennali

Norme di etica

Concetto di Etica:

- Etimologicamente indica un costume, una consuetudine, una abitudine.
- Comunemente viene ad essa attribuita una valenza di ordine morale.
- Il concetto di "Bene"o "Male"nella filosofia moderna ha un valore soggettivo, relativo e contingente.

L'etica professionale si pone dunque l'obiettivo di disciplinare il comportamento dell'ingegnere al fine di garantire che il suo operato non si scontri con gli interessi delle figure con le quali è in rapporto e che la sua azione si svolga alla luce di principi come la correttezza, l'onestà e la giustizia.

Norme di etica
Il codice approvato dal CNI e dall'Ordine di Salerno

Il codice si sviluppa in sei titoli fondamentali:

1. Principi Generali;
2. Rapporti con l'Ordine;
3. Rapporto con i Colleghi;
4. Rapporto con il Committente;
5. Rapporto con la Collettività e l'Ambiente;
6. Disposizioni finali.

Norme di etica
Il codice approvato dal CNI e dall'Ordine di Salerno

Principi Generali:

La professione di Ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato Italiano

1. L'ingegnere deve rispettare le norme del codice deontologico
2. Le norme si applicano sia per attività saltuaria che continuativa
3. L'ingegnere adempie agli impegni assunti con cura e diligenza
4. **L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione**
5. **L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto**
6. **L'ingegnere deve costantemente migliorare ed aggiornare la propria competenza**

Rapporti con l'Ordine:

1. Obbligo della collaborazione con l'Ordine
2. Obbligo di presentarsi di fronte al Consiglio
3. Obbligo di fornire i chiarimenti richiesti
4. Adeguamento alle deliberazioni del Consiglio

Norme di etica
Il codice approvato dal CNI e dall'Ordine di Salerno

Rapporti con i Colleghi:

1. Lealtà e correttezza verso i colleghi al fine di affermare anche la comune cultura ed identità
2. Stessi principi verso altri professionisti esercenti attività intellettuale o che abbiano connessione con la professione di ingegnere
3. Astensione da critiche denigratorie (non motivate)
4. Divieto di ricorrere a mezzi incompatibili alla dignità della sua professione.

Rapporti con il Committente:

1. **Il rapporto è di natura fiduciaria**
2. **Affermazione dei principi di lealtà e correttezza**
3. **L'ing. è tenuto al segreto professionale e alla riservatezza**
4. La retribuzione deve avvenire secondo le norme vigenti
5. **<u>Deve salvaguardare il decoro (ex. Art.2233 c.c.)</u>**
6. Deve evitare situazioni in cui si configuri un conflitto di interessi: compensi ricevuti da terzi, scelte progettuali che possono avvantaggiarlo sotto una qualunque forma, etc…

Norme di etica
Il codice approvato dal CNI e dall'Ordine di Salerno

Rapporti con la Collettività e l'Ambiente:

1. **Tutela della vita e salvaguardia della salute altrui**
2. Evitare di arrecare danni all'ambiente
3. Rispetto dei beni culturali, storici, architettonici e dell'ambiente
4. Massima valorizzazione delle risorse naturali
5. Minimo spreco delle risorse energetiche
6. Partecipazione alla vita sociale

Norme di Attuazione:

Incompatibilità:

1. Incarichi al fianco di altri in cui si configuri un conflitto di interessi
2. Abuso di potere
3. Esercizio della libera professione in contrasto con altre norme che lo vietino
4. Partecipazioni a concorsi le cui condizioni siano state considerate dall'Ordine pregiudizievoli ai diritti o al decoro della professione di ingegnere

Competenze professionali INGEGNERE

Le competenze dell'ingegnere sono tuttora sostanzialmente definite dall'art. 51 del Regolamento di cui al R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 che afferma: "*Sono di spettanza della professione di ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente o indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie,dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo*".

Come si rileva le competenze sono vastissime e molto genericamente definite peraltro naturalmente non inclusive di alcuni settori sorti sviluppatisi in tempi successivi.

Tali circostanze hanno dato luogo a frequenti **conflitti di competenza con gli architetti e sopratutto con i geometri** cui hanno fatto seguito numerosi pronunciamenti, talora contrastanti, dell'Autorità Giudiziaria.

Competenze professionali ARCHITETTO

Per quanto riguarda la delimitazione delle competenze degli ingegneri nei confronti degli **architetti** si richiama quanto disposto dall'art. 52 del già citato Regolamento di cui al R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 che afferma: "*Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile, che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla Legge 20 giugno 1909 n. 364 per l'antichità e le belle arti (trattasi della Legge sulla protezione delle cose d'interesse storico, artistico, archeologico ora Legge 1°giugno 1939 n. 1089), sono di spettanza della professione di architetto;* ***ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere***".

Sono ovviamente esclusi dalle competenze dell'architetto gli impianti, le infrastrutture (strade, acquedotti, fognature, ecc.) ed in genere tutto quanto esula dal campo dell'ingegneria civile.

Competenze professionali GEOMETRA - PERITO

Per esaminare invece dettagliatamente i limiti di competenza dei **geometri** si fa riferimento al R.D. 11 febbraio 1929 concernente la regolamentazione per la relativa professione. L'art. 16 di detto Decreto specifica, infatti, dettagliatamente le funzioni che possono svolgere i geometri, mentre il successivo art. 18 precisa le numerose funzioni che sono comuni agli ingegneri civili ai quali viene riconosciuta inoltre la facoltà di compiere la stima dei fondi e delle aree nonché la stima delle servitù rurali e dei danni ai fabbricati. Si ritiene peraltro opportuno segnalare i quattro principali motivi di contrasto tra ingegneri e geometri.

Anzitutto il concetto di **"modeste costruzioni civili"** che da tempo la Giurisprudenza ha inteso interpretare non tanto in senso quantitativo quanto in senso qualitativo.

In secondo luogo riguardo alle opere con struttura metallica o in cemento armato per le quali ugualmente in giurisprudenza è stato acquisito il principio secondo cui sono escluse dalla competenza dei geometri (e dei periti) e sono riservate alla competenza degli ingegneri e degli architetti.

In terzo luogo i fabbricati industriali che rientrerebbero nelle competenze del geometra solo nel caso di edifici ad uso agricolo di limitata importanza. In quarto luogo i piani particolareggiati urbanistici di limitata estensione per i quali le competenze dei geometri sono state quasi costantemente escluse dalla giurisprudenza anche da quella del Consiglio di Stato.

Competenze professionali INGEGNERI E SETTORI

Attività che formano oggetto della professione dell'ingegnere sono fissati dal DPR 328/2001:

- per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
- per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
- per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

Competenze professionali INGEGNERI E SEZIONI

Il comma 2 dell'art. 46 del DPR 328/01 precisa che per gli iscritti nella **sezione A** cioè per gli ingegneri specialistici (quinquennali), restando confermate, sempre ripartite tra i tre settori, le competenze stabilite dalla vigente normativa, ne formano particolare oggetto quelle attività che **implicano l'uso di metodologie avanzate innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi e innovativi.**

Per le opere edilizie, per le macchine e per gli impianti, nonché per gli impianti ed i sistemi elettronici e per le automazioni, la generazione, la trasmissione e l'elaborazione delle informazioni è previsto **per gli ingegneri iunior esclusivamente il concorso e la collaborazione** mentre per le corrispondenti opere, macchine e impianti di tipologia **semplice** e ripetitiva da realizzarsi con uso di **metodologie standardizzate è prevista una competenza piena.**

Per quanto attiene il settore dell'ingegneria civile e ambientale si ritiene che le competenze degli ingegneri iunior si estendano alle opere infrastrutturali (strade, fognature, acquedotti, ecc.) peraltro entro i limiti già esposti.

Competenze professionali INGEGNERI IUNIOR

Il comma 3 del precitato art. 46 del DPR 328/01 indica che formano oggetto delle competenze professionali degli iscritti nella sezione B cioè degli ingegneri iunior (triennali) le seguenti attività suddivise per i tre settori:

a) per il settore "ingegneria civile e ambientale":

1. le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie;
2. la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
3. i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

b) per il settore "ingegneria industriale":

1. le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;

Competenze professionali INGEGNERI IUNIOR

2. i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;
3. le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

c) per il settore "ingegneria dell'informazione":

1. le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione,trasmissione ed elaborazione delle informazioni;
2. i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI AVELLINO

ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA
PROVINCIA DI
SALERNO

III PARTE

- Obblighi Tributari
- Trattamento Previdenziale
- Procedimenti Disciplinari

Obblighi Tributari

La normativa vigente relativa all'I.V.A. (Imposta Valore Aggiunto), e il Testo Unico delle Imposte Redditi, prevedono che chi esercita una libera professione come iscritto ad un Albo specifico assuma la partita I.V.A. Sono ammesse prestazioni professionali senza partita IVA soltanto nel caso di una loro **"occasionalità"**, situazione che viene a cessare nel momento in cui insorgono comportamenti che la rendono "abituale". Le circostanze che determinano la "occasionalità" delle prestazioni non sono mai state chiarite in modo definitivo, e comunque sono collegate all'importo dei redditi provenienti dall'attività professionale, al numero di fatture (parcelle) emesse e al periodo di tempo per il quale detta attività risulta esercitata.

Obblighi Tributari

Il possesso della partita I.V.A. implica l'assunzione di rilevanti e ricorrenti obblighi di tipo fiscale quali:

a) l'obbligo di emissione di fatture gravate da IVA e loro numerazione progressiva ed annotazione sugli appositi libri;

b) l'obbligo di versamenti periodici dell'imposta riscossa, entro i termini previsti, pena pesanti sanzioni, anche per un solo giorno di ritardo;

c) l'obbligo della dichiarazione annuale;

d) l'annotazione su appositi libri delle spese sostenute e fiscalmente riconosciute, nonché dell'acquisto di beni inerenti all'esercizio della professione.

Trattamento Previdenziale: INARCASSA

La legge 4 Marzo 1958, n. 179 (Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti) comparsa su G.U. 24.3.1958, n. 72 istituisce dal punto di vista legislativo la cassa di previdenza di ingegneri e architetti (Inarcassa).

L'iscrizione a INARCASSA, per chi esercita la libera professione, è obbligatoria ai sensi dell'art. 21 della legge n.6 del 3 gennaio 1981.

L'INARCASSA assicura la pensione al compimento dei 65 anni di età

E' consntito il riscatto degli anni di laurea e del servizio militare.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Sono disciplinati dal R.D. n. 2537 del 23 ottobre 1925 (artt. dal 43 al 49)

- FASE ISTRUTTORIA (artt. 43 e 44)
- FASE DECISORIA (artt. 44 e 45)
- ULTERIORI CIRCOSTANZE, RIAMMISSIONE ALL'ALBO,RICORSI E IMPUGNAZIONE. (artt. 46 e seguenti)

FASE ISTRUTTORIA E ART.44

1. Assunzione delle informazioni e la verifica dei fatti da parte del Presidente, con audizione dell'incolpato;
2. Decisione del Consiglio su relazione del Presidente se vi sia motivo di giudizio disciplinare;
3. Citazione, per mezzo di ufficiale giudiziario, dell'incolpato a presentarsi davanti al Consiglio dell'Ordine con preavviso di almeno 15 giorni;
4. Discussione, nel giorno prefissato, del procedimento, previa nomina del relatore con audizione dell'incolpato che ha la facoltà di presentare documentazione o prove a sua discolpa;
5. Ai sensi dell'art. 45, decisione da parte del Consiglio della pena.

SANZIONI DISCIPLINARI

1. Avvertimento: consiste in una semplice ammonizione
2. Censura: condanna del comportamento del professionista a cui, per implicito, non vengono riconosciute attenuanti per leggerezza, buona fede o scarsa diligenza
3. L'avvertimento e la censura non hanno influenza diretta sull'attività professionale dell'ingegnere pur configurandosi come precedenti per eventuali ulteriori procedimenti.

SANZIONI DISCIPLINARI

1. Sospensione dell'esercizio professionale (per una durata non superiore a sei mesi): il professionista non può assumere incarichi né proseguire in quelli in corso di esecuzione. Non può inoltre vantare alcun diritto a compenso per prestazioni rese in pendenza di sospensione
2. Cancellazione dall'Albo: viene impedito lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e gli viene negato qualsiasi diritto derivi dall'iscrizione all'Albo (es. opinamento di parcelle)

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Art. 46: L'ingegnere è automaticamente sospeso se a suo carico vi sono procedimenti di custodia cautelare. La sospensione decade con la revoca del procedimento
2. Art. 47: Disciplina i casi in cui è concessa la reiscrizione all'Albo
3. Art.48: Le sentenze disciplinari possono essere impugnate dall'incolpato o dal P.M. di fronte al Consiglio Nazionale Ingegneri
4. Art. 49: Il giudizio disciplinare di un membro del Consiglio dell'Ordine viene esplicato dal Consiglio dell'Ordine più vicino

IV PARTE

- Norme civilistiche e penali relative all'esercizio della professione

NORME CIVILISTICHE E PENALI

L'ingegnere ha a suo carico:

1. RESPONSABILITÀ CIVILI
2. RESPONSABILITÀ PENALI

Il suo operato deve sempre essere svolto con

1. Diligenza
2. Prudenza
3. Perizia

(Codice Civile artt.1228 –2049 –2232)

NORME CIVILISTICHE E PENALI

Concetto di dolo o colpa grave

L'art. 2236 C.C. cita:

"Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave. "

Cosa si intende per "speciale difficoltà"?

1. Problemi o prestazioni che esulano dalle conoscenze e metodologie correntemente acquisite e utilizzate
2. Prestazioni urgenti che non permettano il giusto approfondimento concettuale o di indagine

NORME CIVILISTICHE E PENALI

Concetto di dolo o colpa grave

Il professionista in questi casi deve sempre:

1. Rendere edotto il committente delle difficoltà sopravvenute e del rischio che pertanto lo stesso committente si assume rendendosi quanto meno corresponsabile di eventuali problemi in sede civile
2. Accertarsi che sia dimostrabile l'esistenza e il rilievo di problemi tecnici di particolare difficoltà

NORME CIVILISTICHE E PENALI

Responsabilità indiretta

Truffa (C.P. art. 640):

Il professionista che avvalli provvedimenti o procedure formalmente corrette ma sostanzialmente illecite, non necessariamente per godere di un utile (se non portare a compimento l'opera da lui progettata) ma ad esempio favorendo tramite soluzioni di compromesso fra stazione appaltante e impresa esecutrice la risoluzione pacifica del contratto, si rende dunque colpevole di truffa ai danni dello stato o di privati. (da sei mesi a cinque anni di detenzione)

NORME CIVILISTICHE E PENALI

Responsabilità di tipo penale non contemplate dal C.P

1. Violazioni della normativa antisismica (Legge 2 febbraio 1974 n. 64 art. 20 – Legeg Reg.9/1983)
2. Violazioni della normativa urbanistico-edilizia (DPR 380/2001)
3. Legge n. 1086/71 (artt. 13, 15 e 16) riguardante la direzione dei lavori e il collaudo di opere a struttura metallica o in cemento armato.
4. Norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
5. Norme sugli impianti e sul risparmio energetico;
6. Norme sui lavori pubblici
7. Altre….

NORME CIVILISTICHE E PENALI

Per concludere invitiamo ancora tutti i presenti a riflettere **sul ruolo sociale a cui la professione che hanno scelto li chiama:L'ingegnere (libero professionista o dipendente) deve cercare indubbiamente di assecondare le esigenze del committente (o della ditta per la quale lavora) a patto però che ciò non sia pregiudizievole per la tutela e la salvaguardia della collettività. Ciò non è affermato solamente in termini deontologici ma anche in termini di diritto Civile e Penale.** Ricordiamo la sentenza della Cass. Pen. 2/7/87:"ai fini della responsabilità di reato colposo a nulla rileva che la qualifica di direttore dei lavori sia stata assunta nell'interesse del committente in quanto, sotto il profilo penalistico interessa che l'agente abbia influito con la propria attività sul corso dei lavori del manufatto, sicché possa ravvisarsi la sussistenza del nesso di causalità tra quella attività e l'evento concretatosi in sinistro".

V PARTE

- Esercizio professionale individuale ed associato – Società di ingegneria
- Incarichi professionali – Disciplinari di incarico

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ESERCIZIO PROFESSIONALE ESAME DI STATO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

L'esercizio professionale dell'ingegnere viene riconosciuto dal punto di vista legislativo dalla legge 1395 del 1923 con la quale fra l'altro vengono istituiti gli Ordini professionali.**Il successivo regolamento del 1925 prescrive poi che per l'esercizio della professione sia indispensabile il superamento di un esame statale di abilitazione.** Si ribadisce infine che ai sensi dell'art. 2229 C.C. in base alla determinazione della Legge 25.04.1938 n. 897 **la professione di ingegnere può essere esercitata soltanto dagli iscritti all'Albo professionale.** La mancanza di iscrizione, come dispone l'art. 2231 C.C., addirittura non da azione per il pagamento del compenso, circostanza questa che vale anche nel caso di difetto di competenza.

ESERCIZIO PROFESSIONALE IN FORMA INDIVIDUALE

L'esercizio professionale in forma individuale è certamente, anche per gli ingegneri, il più antico e tuttora il più diffuso. E' regolamentato giuridicamente dagli artt.2229 -2238 del Codice Civile, dalla normativa di tutela del titolo e di governo della categoria precedentemente esposta ed è sottoposto a precise direttive etiche contenute nei codici deontologici. Art. 2229 Esercizio delle professioni intellettuali:La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

ESERCIZIO PROFESSIONALE IN FORMA INDIVIDUALE e PERSONALE

L'esecuzione dell'incarico, ai sensi dell'art. 2232 C.C. deve essere condotto personalmente seppur con l'aiuto di sostituti ed ausiliari e con la collaborazione di altri professionisti ove consentito. II Professionista ha diritto, come afferma l'art. 2233 C.C., al compenso convenuto o a quello determinato secondo le tariffe e gli usi: per gli ingegneri (e gli architetti) è in vigore la legge 02.03.1949 n. 143 che costituisce la tariffa professionale, ma non costituisce più minimo tariffario secondo la legge Bersani del 2005. Come tutti gli altri professionisti l'ingegnere è tenuto al segreto professionale in forza del rapporto che lo lega al Committente

ESERCIZIO PROFESSIONALE RECESSO

L'art. 2237 C.C. dispone che il Committente può recedere dal contratto rimborsando al professionista le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Per contro il professionista può recedere dal contratto solo per giusta causa. L'esercizio professionale individuale può essere svolto, come ora frequentemente accade, nell'ambito di studi plurinominali intesi solo alla suddivisione delle spese sempre più rilevanti. Talora nell'ambito di tali studi plurinominali, come pure nell'ambito di studi associati, si costituiscono società di servizi aventi il compito di gestire la struttura organizzativa complessiva suddividendo le spese conseguenti pro quota tra i professionisti partecipanti

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI

La progettazione e la successiva esecuzione di grandi opere nel campo dell'ingegneria civile ed industriale richiedono la costituzione di gruppi di professionisti specializzati in differenti settori ai quali viene affidato congiuntamente un singolo incarico specie nell'ambito delle opere pubbliche. Si sono così venute a costituire specie negli ultimi anni, associazioni temporanee di professionisti, peraltro non regolamentate, costituite spesso per iniziativa degli stessi professionisti e talora della Committenza specie pubblica.

ESERCIZIO PROFESSIONALE IN FORMA ASSOCIATA

Si devono sottolineare al riguardo due circostanze fondamentali

1. Deve essere rispettato il concetto di personalità di esecuzione dell'opera
2. Deve esistere il vincolo della esclusiva attività dei professionisti associati attraverso la struttura dello studio associato. Si osserva infine che l'esercizio associato della professione comporta la conseguenza che i compensi dovuti dal Committente verranno corrisposti allo studio associato in base alla tariffa della categoria di appartenenza del professionista o dei professionisti personalmente officiati dal Committente. **Tra i problemi rilevanti dello studio associato si rileva quello relativo al conferimento delle quote di partecipazione da parte dei soci e del riparto delle spese e degli utili.**

LE SOCIETÀ DI INGEGNERIA

I limiti dello studio associato specie nella progettazione e nella esecuzione di opere notevoli e complesse hanno determinato il sorgere di società di ingegneria nonostante il divieto della legge n. 1815/1939. Negli anni passati, a far tempo dalla fine della seconda guerra mondiale, la progressiva affermazione delle società di ingegneria, particolarmente nel settore degli incarichi pubblici, ha dato luogo ad una prolungata e rigida azione di opposizione da parte degli Ordini e dei Consigli Nazionali degli Ingegneri e degli Architetti. **Da qualche tempo tale opposizione si è notevolmente attenuata con l'affermazione di precise, specifiche condizioni per la costituzione e l'attività delle Società di ingegneria nel senso precipuo che debbono essere governate e prevalentemente costituite da professionisti e che debba essere esclusa la realizzazione delle opere progettate.**

LE SOCIETÀ DI INGEGNERIA

In merito alla situazione attuale delle società di ingegneria si segnala:

- l'eliminazione, avvenuta in base all'art. 24 della legge n. 266/1997, del divieto di costituzione di società professionali, divieto già previsto dalla legge n. 1815/1939;

- la previsione dal T.U. sulla realizzazione delle opere pubbliche di affidamento da parie di Enti Pubblici di progettazione, direzione lavori ed altro a società di ingegneria in forma di società di capitali i cui requisiti sono specificati nel regolamento di attuazione.

LE SOCIETÀ DI INGEGNERIA COMMITTENTI PRIVATI - RIFORMA

- la situazione per quanto riguarda gli incarichi a committenza **privata** risulta ancora vaga e non meglio specificata; a causa del buco normativo nei riguardi dei rapporti fra società di ingegneria e committenza non pubblica, la giurisprudenza è abbastanza concorde nel proporre un atteggiamento tollerante nelle controversie che possono insorgere in questi casi.

- la previsione nell'ambito della **futura legge quadro sulle professioni (o di un suo stralcio)** di una specifica, completa e definitiva regolamentazione delle società professionali per lo svolgimento di incarichi tecnici sia privati che pubblici.

GLI INCARICHI PROFESSIONALI

Gli incarichi professionali ad ingegneri possono riguardare prevalentemente:

- la progettazione di massima, definitiva ed esecutiva di opere civili, di macchine o di impianti;
- la direzione lavori delle opere precitate;
- il collaudo tecnico-amministrativo e/o funzionale delle opere stesse;
- la stima e/o la consulenza di opere d'ingegneria.

GLI INCARICHI PROFESSIONALI

Gli incarichi possono essere affidati da Enti pubblici, per i quali valgono norme particolari, e da Committenti privati (Società o singoli).

Come si è esposto possono essere affidati a:

- professionisti singoli;
- professionisti associati temporaneamente;
- professionisti in associazioni professionali;
- professionisti in società di ingegneria.

GLI INCARICHI PROFESSIONALI

L'affidamento di incarichi di progettazione da parte di Enti pubblici è regolamentato dal T.U.:

- per importi inferiori ai 20.000,00 Euro sostanzialmente fiduciariamente previa pubblicità e verifica curricula;
- per importi inferiori a 100.000 mediante gara tra i concorrenti;
- per importi tra 100.000 e 200.000 mediante gara di progettazione con offerta economicamente più vantaggiosa ed al massimo ribasso;
- per importi oltre 200.000 per gara europea che prevede l'affidamento in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, considerando in base a prefissati parametri i curricula, l'attrezzatura, il prezzo ed il tempo.

GLI INCARICHI PROFESSIONALI FORMA SCRITTA

Per gli Enti pubblici l'affidamento degli incarichi avviene sempre in forma scritta per delibera. Per il Committente privato è sempre buona cosa che sia affidato per iscritto **con lettera controfirmata corredata da contratto o disciplinare.** Per le opere pubbliche in particolare si elabora e sottoscrive un disciplinare di incarico. Non esiste uno schema fisso e vincolante di disciplinare: di norma è più o meno complesso in ragione del tipo e dell'importanza dell'incarico. Tale disciplinare contiene varie norme particolari che possono essere completive e interpretative della tariffa professionale vigente.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

VI PARTE

DPR Riforma Professionale

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - (G.U. n. 189 del 14 agosto 2012)

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1. Definizione e ambito di applicazione

Art. 2. Accesso ed esercizio dell'attività professionale

Art. 3. Albo unico nazionale

Art. 4. Libera concorrenza e pubblicità informativa

Art. 5. Obbligo di assicurazione

Art. 6. Tirocinio per l'accesso

Art. 7. Formazione continua

Art. 8. Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

Capo II - Disposizioni concernenti gli avvocati

Art. 9. Domicilio professionale

Art. 10. Disposizioni speciali sul tirocinio forense per l'accesso

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI AVELLINO

ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA
PROVINCIA DI
SALERNO

Capo III Disposizioni concernenti i notai

Art. 11. Accesso alla professione notarile

Capo IV - Disposizioni transitorie e finali

Art. 12. Disposizione temporale

Art. 13. Invarianza finanziaria

Art. 14. Entrata in vigore

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI AVELLINO

ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA
PROVINCIA DI
SALERNO

Capo I - Disposizioni generali
Art. 1. Definizione e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente decreto:

a) per «professione regolamentata» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;

b)) per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).

2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.

Art. 2. Accesso ed esercizio dell'attività professionale

1. Ferma la disciplina dell'esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l'accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.

Art. 2. Accesso ed esercizio dell'attività professionale

2. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.

Art. 2. Accesso ed esercizio dell'attività professionale

3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni sull'esercizio delle funzioni notarili.

Art. 2. Accesso ed esercizio dell'attività professionale

4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della società tra professionisti.

Art. 3. Albo unico nazionale

1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.

2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Art. 4. Libera concorrenza e pubblicità informativa

1. E' ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

Art. 4. Libera concorrenza e pubblicità informativa

3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

Art. 5. Obbligo di assicurazione

1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

Art. 5. Obbligo di assicurazione

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Art. 6. Tirocinio per l'accesso

1. Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione.

Art. 6. Tirocinio per l'accesso

2. Presso il consiglio dell'ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario, salva l'ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l'accesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni previste dall'ordinamento universitario.

Art. 6. Tirocinio per l'accesso

3. Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

Art. 6. Tirocinio per l'accesso

4. Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 6. Tirocinio per l'accesso

5. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio dell'ordine o collegio.

Art. 6. Tirocinio per l'accesso

6. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

7. L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto.

Art. 6. Tirocinio per l'accesso

8. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.

9. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

Art. 6. Tirocinio per l'accesso

10. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9, in modo da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore;

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Art. 6. Tirocinio per l'accesso

11. Il ministro vigilante, previa verifica, su indicazione del consiglio nazionale dell'ordine o collegio, dell'idoneità dei corsi organizzati a norma del comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione di cui al medesimo comma è applicabile al tirocinio.

12. Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato quando previsto. Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti di cui al comma 2.

Art. 6. Tirocinio per l'accesso

13. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di tirocinio professionale.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo quanto già previsto dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 7. Formazione continua

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

Art. 7. Formazione continua

2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

Art. 7. Formazione continua

3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;

b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;

c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

Art. 7. Formazione continua

4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.

5. L'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.

Art. 7. Formazione continua

6. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.

7. Resta ferma la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM).

Art. 8. Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

Art. 8. Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con piu' di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Art. 8. Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

3. Ferma l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. L'elenco di cui al periodo che precede è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare. I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

Art. 8. Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

5. All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.

Art. 8. Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale.

7. Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8. Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

8. I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell'ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante.

9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo.

Art. 8. Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

10. Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.

11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.

Art. 8. Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

12. Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.

Art. 8. Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

13. Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente.

14. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione di notaio.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

VII PARTE

Regolamento Consigli di Disciplina

Regolamento 23/11/2012

Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia - Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Regolamento per la designazione dei componenti i consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri a norma dell'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137

Regolamento Consigli di Disciplina

Adottato definitivamente dal CNI il 23 novembre scorso e approvato dal dicastero di Via Arenula, il regolamento attua la norma di cui all'art. 8, comma 3 del decreto di riforma delle professioni (DPR 7 agosto 2012 n. 137), ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino del Ministero.

Regolamento Consigli di Disciplina

Il regolamento del CNI

Per quanto riguarda gli ingegneri, il regolamento stabilisce che i Consigli di disciplina territoriali, istituiti presso i Consigli territoriali dell'Ordine, svolgono compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo.

I Consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli territoriali dell'Ordine degli Ingegneri. Essi operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

Nei Consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti è prevista l'articolazione interna in Collegi di disciplina, composti ciascuno da tre consiglieri.

Regolamento Consigli di Disciplina

Incompatibilità

La carica di consigliere dei Consigli di disciplina territoriali è incompatibile con la carica di consigliere, revisore o qualunque altro incarico direttivo del corrispondente Consiglio territoriale e con la carica di consigliere del Consiglio Nazionale.

Regolamento Consigli di Disciplina

Requisiti di onorabilità e professionalità

I componenti sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio territoriale dell'Ordine, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del medesimo Consiglio territoriale.

Gli iscritti all'Ordine che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale dovranno presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio territoriale.

Regolamento Consigli di Disciplina

All'atto della candidatura, gli iscritti dovranno dichiarare a pena di inammissibilità:

- di essere iscritti all'Albo degli Ingegneri da almeno 5 anni;

- di non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio territoriale dell'Ordine;

- di non avere legami societari con altro professionista eletto nel medesimo Consiglio territoriale dell'Ordine;

- di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti la data di presentazione della propria candidatura.

Il Consiglio territoriale può indicare nei Consigli di disciplina componenti esterni, non iscritti all'Albo.

Regolamento Consigli di Disciplina

Nomina

Entro 60 giorni dal suo insediamento il Consiglio territoriale è tenuto a predisporre un elenco di candidati al Consiglio di disciplina, selezionati con delibera motivata esaminati i rispettivi curricula, il cui numero complessivo è pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a designare. Almeno due terzi dei componenti l'elenco dei candidati deve essere iscritto all'Albo; il numero dei candidati della sezione B deve essere almeno doppio rispetto al numero dei consiglieri iscritti alla sezione B nel corrispondente Consiglio territoriale.

Almeno due terzi dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali devono essere iscritti all'Albo. Il numero dei componenti della sezione B dell'Albo deve essere almeno pari rispetto a quello presente nel corrispondente Consiglio territoriale.

Regolamento Consigli di Disciplina

Conflitto di interesse

Il componente del Collegio di disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interesse ha l'obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile, dandone immediata comunicazione agli altri componenti il Collegio di disciplina.

Qualora non vi provveda spontaneamente, egli potrà essere ricusato dal soggetto sottoposto al procedimento disciplinare, secondo le modalità stabilite dall'articolo 52 del codice di procedura civile e dalle pertinenti disposizioni che regolano l'esercizio della funzione disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo degli Ingegneri. Il Presidente del Consiglio di disciplina procederà alla sostituzione del consigliere in conflitto di interesse, per la trattazione del relativo procedimento, con altro componente il Consiglio di disciplina.

Regolamento Consigli di Disciplina

Conflitto di interesse

Ai fini dell'individuazione delle situazioni di conflitto di interessi si applica l'art. 3 della legge 20 luglio 2004, n. 215. Integra la situazione di conflitto di interessi per il consigliere, oltre alle ipotesi previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile, l'aver intrattenuto rapporti lavorativi o l'aver collaborato, a qualunque titolo, con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con il soggetto il cui esposto ha determinato l'avvio del procedimento.

Regolamento Consigli di Disciplina

Disposizioni transitorie

Per quanto riguarda infine le disposizioni transitorie, il regolamento stabilisce che in sede di prima applicazione l'invio da parte dei Consigli territoriali dell'Ordine, al Presidente del Tribunale territorialmente competente, dell'elenco dei candidati dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di insediamento dei Consigli territoriali dell'Ordine eletti successivamente all'entrata in vigore del regolamento.

Inoltre, fino all'insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali la funzione disciplinare è svolta dai Consigli territoriali dell'Ordine, in conformità alle disposizioni vigenti.

Il Consiglio di disciplina territoriale resta in carica per lo stesso periodo del corrispondente Consiglio territoriale dell'Ordine ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento effettivo del nuovo Consiglio di disciplina

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI AVELLINO

ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA
PROVINCIA DI
SALERNO

SALUTI ed
IN BOCCA AL LUPO…….